

ADDENDUM MODIFICATIVO E INTEGRATIVO DEL “CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ MISTA OPERE SOCIALI SERVIZI S.P.A. E CON IL SOCIO OPERATIVO A.T.I. COSTITUITA DAL CRESS DI GENOVA E IL SESTANTE DI SAVONA RIGUARDO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E DELLE STRUTTURE A ESSE DEDICATE”

SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI IL 18 MAGGIO 2014 – SCRITTURA PRIVATA

..*

Tra

A.S.P. OPERE SOCIALI N.S. DI MISERICORDIA, azienda pubblica di servizi alla persona con sede in Savona, Via Pietro Paleocapa n. 4/3, codice fiscale 80004470094, in persona del suo Presidente *pro tempore*, Signor Giorgio Masio, nato a (omissis), il (omissis), a quanto *infra* autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione n° 61 del 10 dicembre 2025 (di seguito solo “**ASP**”);

e

OPERE SOCIALI SERVIZI S.P.A., società sedente in Savona, Via Pietro Paleocapa n. 4/3, codice fiscale, partita IVA e n. 01479280099 nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona, in persona del suo Amministratore Unico *pro tempore*, Dott.sa Lorena Rambaudi, nata a (omissis), il (omissis);

e

CRESS CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI COOP. SOC. ONLUS, società sedente in Genova, Salita Nuova Nostra Signora del Monte n. 3C, codice fiscale, partita IVA e n. 02886440102 nel Registro delle Imprese di Genova, in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore*, Paolo Arrica, nato a Genova, il 26/01/1967, in proprio e in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese con Consorzio Sociale Il Sestante, società sedente in Savona, codice fiscale, partita IVA 01395550096 e n. 142580 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Savona;

(di seguito solo il “**Socio Operativo**” – con OSS e ASP anche le “**Parti**” e singolarmente una “**Parte**”)

PREMESSO CHE:

- A. ASP è un'azienda pubblica di servizi alla persona, ai sensi del d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, nonché della L.R. Liguria 12 novembre 2014, n. 33. A norma dell'art. 2 del proprio Statuto, approvato con D.G.R. Liguria n. 1311 del 30 novembre 2015, l'ASP *“non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali”*. Tra gli scopi istituzionali dell'ASP figurano *“a) Il sostegno, l'accoglienza ed il ricovero di persone di ambo i sessi, le quali per avanzata età, o per non autosufficienza fisica o psichica, o per infermità croniche, siano impossibilitate a provvedere in tutto o in parte alla propria cura e sostentamento e si trovino in condizioni disagiate. b) Il sostegno, l'accoglienza e la cura all'infanzia mediante iniziative e strutture a carattere socio-educativo per minori ed adolescenti che si trovino in condizione di emarginazione o disagio personale o sociale. c) attività atte a favorire ogni amministrazione pubblica, istituzione privata, del terzo settore o organizzazione di volontariato che svolga funzioni compatibili con gli scopi istituzionali propri, nell'ambito della programmazione comunale e regionale. A norma dell'art. 4 del proprio Statuto, l'ASP “è inserita tutti gli effetti nella rete di protezione e promozione sociale, partecipa alla programmazione regionale e locale, stabilisce forme di cooperazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale”*. Altresì, l'attività dell'ASP *“si coordina con gli interventi e le politiche socioassistenziali della Regione e del Comune di Savona cui competono le funzioni di monitoraggio e vigilanza previsti dalla legislazione regionale in materia di servizi sociali”*.
- B. OSS è una società a maggioranza pubblica partecipata da ASP, la quale detiene la maggioranza delle azioni (pari al 68% del capitale sociale) e dal Socio Operativo, selezionato nel 2013 tramite procedura di gara *“a doppio oggetto – con inapplicabilità delle regole del D-lgs. n. 163/2006, salvi i principi generali sull'evidenza pubblica”*, per la durata di anni sette (salve eventuali proroghe). Tale procedura, in particolare, è stata bandita al fine di *“reperire un socio di minoranza per la ricostituzione di una società per azioni cui affidare la gestione di parte delle proprie attività, strutture e servizi (gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi)”*, in ossequio alle finalità istituzionali dell'ASP, previste dallo statuto dell'Azienda.

- C. L'oggetto sociale di OSS prevede, in coerenza con lo statuto di ASP e con la procedura di gara, *“le seguenti attività, finalizzate al perseguimento di interessi pubblici: a) la gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, riferiti ai bisogni della persona e delle famiglie; b) la gestione di residenze per anziani e strutture socio-assistenziali polivalenti e delle attività strumentali e/o accessorie connesse. [...]”*.
- D. All'esito della predetta procedura e successivamente alla costituzione della Società, l'ASP, OSS e il Socio Operativo hanno sottoscritto, da ultimo tramite scrittura privata del 18 maggio 2024, il *“Contratto di servizio integrato per la disciplina dei rapporti con la società mista Opere Sociali Servizi S.p.A. e con il Socio operativo A.T.I. Costituita dal CRESS di Genova e il Sestante di Savona riguardo alla gestione delle attività assistenziali e delle strutture a esse dedicate”* (di seguito solo il **“Contratto di Servizio”**), tramite il quale l'ASP ha dichiarato di voler *“proseguire la gestione dei servizi oggetto del presente contratto attraverso lo strumento della società mista”*, provvedendo a conferire alla stessa Società *“la gestione delle attività [di gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi], da svolgersi avvalendosi del Socio operativo con le modalità e secondo le regole”* specificate dal Contratto di Servizio stesso.
- E. Il Contratto di Servizio ha previsto, tra l'altro, all'art. 1, c. 7, che *“la gestione delle strutture e dei servizi comprende anche l'assunzione diretta e il mantenimento di tutte le qualificazioni, le autorizzazioni e/o i titoli permissivi in genere, nonché la voltura dei contratti in essere e delle utenze”*. Inoltre, il Contratto di Servizio ha previsto – all'art. 3 – l'integrale trasferimento del rischio di gestione alla Società, con il diritto correlato, sancito al successivo art. 4, di incassare *“direttamente dagli ospiti le rette a carico degli stessi nonché le somme a carico di Enti pubblici e privati”*, con riscossione *“a totale carico e rischio della Società”*. Secondo il modello della concessione di servizi, l'art. 5 del Contratto di Servizi ha previsto – a carico di OSS – la corresponsione di un canone di concessione, in favore di ASP, calcolato quale percentuale del *“fatturato annuo previsionale”* della Società. L'art. 6 del Contratto di Servizio ha posto in capo alla società gli oneri di manutenzione ordinaria *“custodia, adeguamento o sostituzione di arredi e attrezzature, nonché di acquisizione di arredi e/o attrezzature nuovi occorrenti”* degli immobili utilizzati per

le attività della Società medesima, a differente titolo nella disponibilità di ASP e dalla stessa concessi a OSS, unitamente al servizio.

- F. OSS e il Socio Operativo hanno regolato le attività e le prestazioni di competenza di quest'ultimo, oltre alla remunerazione allo stesso spettante, con contratto di *global service* del 19 maggio 2014, con decorrenza dal 1° giugno 2014 con durata coerente al Contratto di Servizio, salva proroga (di seguito solo il “**Global Service**”).
- G. Il Contratto di Servizio è stato, tra le Parti, più volte prorogato – da ultimo con deliberazione ASP n° 25 del 26 giugno 2025, sino a tutto il 31 dicembre 2025. Il Global Service è stato oggetto, tra OSS e il Socio Operativo, di analoga proroga.
- H. L'art. 2 della L.R. Liguria n. 33/2014 ha consentito alle aziende pubbliche di servizi alla persona di “*costituire società od istituire associazioni temporanee di scopo al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali*”. Il comma 6 del medesimo art. 2, inoltre, prevede che tali aziende pubbliche siano “*inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecip[i]no alla programmazione nelle sedi e con gli strumenti individuati dalla normativa sanitaria e sociale*”.
- I. L'art. 2 della L.R. Liguria 7 dicembre 2006, n. 41 (disciplina del servizio sanitario regionale), ha attribuito alle aziende pubbliche di servizi alla persona il compito di concorrere allo sviluppo a rete del sistema sanitario, attraverso la programmazione interaziendale, sottoponendole al potere di direttiva della Giunta Regionale.
- J. La l. 5 agosto 2022, n. 118, all'art. 15, ha aggiunto all'art. 8-*quiquies* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-*bis*, il quale prevede la selezione tramite procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, dei soggetti privati con i quali le aziende e gli enti del servizio sanitario possono stipulare contratti, ai fini dell'erogazione dei relativi servizi. La limitazione introdotta dalla l. n. 118/2022 non si applica agli enti e alle aziende pubbliche (tra cui le aziende pubbliche di servizi alla persona), i quali possono sottoscrivere accordi tra amministrazioni finalizzati all'erogazione di servizi coerenti con la propria finalità istituzionale.

- K. In coerenza con tale previsione, il comma 7-*bis*, inserito dall'art. 62 della L.R. Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, all'art. 2 della L.R. Liguria n. 33/2014, prevede che, ai “*fini dell'erogazione di servizi a carico del Servizio sanitario regionale le Aziende pubbliche di servizi alla persona, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) come soggetti erogatori pubblici, stipulano con le ASL gli accordi di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9*”.
- L. In ragione di quanto precede, la titolarità della gestione, l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento istituzionale (e per l'effetto i rapporti convenzionali con il SSR), relativi alle Strutture, già in capo a OSS, sono stati trasferiti ad ASP.
- M. Alla luce del mutato assetto organizzativo, le Parti intendono modificare – per la prosecuzione del rapporto contrattuale e sino al termine del medesimo – talune previsioni del Contratto di Servizio, ritenute non più compatibili con la partecipazione diretta, da parte di ASP, alle finalità del servizio sanitario regionale, sino ad oggi interamente realizzata per il tramite della Società, in coerenza con gli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione di ASP con delibera n° 37 del 21 luglio 2025.
- N. Con il presente *addendum* (di seguito solo “**Addendum**”), pertanto le Parti intendono modificare tutte e sole le disposizioni del Contratto di Servizio ritenute non più compatibili con le previsioni della normativa nazionale e regionale, introdurre le previsioni necessarie ad assicurare l'ordinata prosecuzione dell'attività di gestione dei servizi sanitari e sociosanitari, previsti dal Contratto di Servizio medesimo, altresì adeguando lo stesso Contratto di Servizio alla natura e al numero dei servizi effettivamente gestiti. Il presente Addendum non comporta novazione del rapporto tra le Parti instaurato con il Contratto di Servizio ed è adottato nelle more dei procedimenti necessari ai fini di provvedere al nuovo affidamento dei servizi previsti dal Contratto di Servizio, tenuto conto della natura essenziale e non sospensibile dei medesimi.

..*

TANTO PREMESSO,

tra le Parti, si conviene e stipula quanto segue:

*

Articolo 1

(Oggetto, definizioni, premesse e allegati)

1. Il presente Addendum, secondo le comuni intenzioni delle Parti, ha la finalità di modificare tutte e sole le disposizioni del Contratto di Servizio tra le medesime sottoscritto, di cui esse Parti hanno rilevato la sopravvenuta incompatibilità con il mutato assetto della disciplina legislativa di rango nazionale e regionale, nonché di introdurre quelle previsioni necessarie ad assicurare l'ordinata prosecuzione dell'attività di gestione dei servizi sanitari e sociosanitari, previsti dal Contratto di Servizio medesimo, altresì adeguando lo stesso Contratto di Servizio alla natura e al numero dei servizi effettivamente gestiti.
2. Il presente Addendum non comporta alcuna novazione del rapporto contrattuale in essere tra le Parti, né del Contratto di Servizio e non implica un nuovo affidamento di servizi ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
3. Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola nel presente Addendum – ove non diversamente qui specificato – hanno il significato ad essi attribuito dal Contratto di Servizio. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

*

Articolo 2

(Abrogazioni)

1. A far data dal Termine di Efficacia del presente Addendum, le seguenti disposizioni del Contratto di Servizio sono e si intendono, ad ogni effetto, abrogate e restano, dunque, prive di efficacia: (a)

all'art. 1, le lettere f) e g) del comma 3; (b) all'art. 1, i commi 4 e 7; (c) l'art. 5; (d) il comma 3 dell'art. 6, (e) l'art. 8; (f) il comma 2 dell'art. 9.

2. A far data dal Termine di Efficacia del presente Addendum le disposizioni degli artt. 3 e 4, del Contratto di Servizio sono interamente sostituite dalle disposizioni degli Articoli 3 e 4 del presente Addendum.
3. Restano ferme ed efficaci tutte le altre disposizioni del Contratto di Servizio non espressamente abrogate o emendate dal presente Addendum.

*

Articolo 3

(Caratteristiche della Gestione)

1. OSS si impegna ed obbliga a svolgere la gestione dei Servizi Istituzionali alla stessa affidati – quale società strumentale di ASP e per conto di quest'ultima – a propria cura e spese, secondo i criteri gestionali individuati dall'offerta presentata in sede di gara dal Socio Operativo e, in ogni caso, in conformità agli *standards* previsti dalle disposizioni nazionali, regionali e locali applicabili agli stessi Servizi Istituzionali e alle strutture oggetto di gestione. L'affidamento dei Servizi Istituzionali di cui al Contratto di Servizio implica l'affidamento ad OSS della gestione – integrata e complessiva – di tutte le strutture sociali e sociosanitarie indicate all'art. 1, c. 3, dello stesso Contratto di Servizio (di seguito le “**Strutture**”), la quale comprende tutte le attività necessarie al corretto esercizio e pieno funzionamento dei servizi ivi prestati, nonché ogni attività correlata o funzionale alla gestione medesima, nessuna esclusa.
2. OSS è responsabile nei confronti di ASP per ogni e ciascuna attività di gestione dalla medesima svolta, nonché per il puntuale rispetto di tutte le disposizioni, di legge e di regolamento, nazionali, regionali e locali, applicabili a ciascun Servizio Istituzionale e alle Strutture. In tal senso, OSS si impegna e obbliga a manlevare e tenere interamente indenne ASP, euro per euro, per qualsivoglia danno arrecato alle Strutture, all'utenza delle medesime, al personale, alle Aziende e agli Enti del

Servizio Sanitario Regionale, ovvero agli altri Enti affidanti, nonché a qualsiasi terzo, in ragione o per causa delle attività di gestione alla stessa Società affidate da ASP.

3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, è posta in capo ad ASP, in qualità di Ente pubblico gestore, la titolarità di tutte le qualificazioni, le autorizzazioni, i permessi o i nulla-osta, necessari per l'esercizio delle Strutture e la prestazione dei Servizi Istituzionali, nonché dell'accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Regionale, di competenza della Regione Liguria, degli accordi e delle convenzioni con le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ovvero con gli Enti locali, e dei contratti conclusi con l'utenza.
4. In ossequio agli obblighi assunti con il presente articolo, OSS provvede, in nome e per conto di ASP, alla predisposizione, alla custodia e all'aggiornamento periodico, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, nonché alle *best practices* di settore, di tutta la documentazione necessaria per la corretta gestione delle Strutture e per la prestazione dei Servizi Istituzionali e all'adozione di tutte le azioni necessarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di: (a) funzionamento e accreditamento istituzionale delle Strutture, in conformità al Manuale di accreditamento della Regione Liguria, *pro tempore* vigente; (b) gestione e miglioramento della qualità dei servizi erogati; (c) gestione del rischio clinico e tutela della salute degli utenti; (d) gestione e conservazione della documentazione sanitaria e sociosanitaria; (e) sicurezza e tutela dei dati e delle informazioni, ivi inclusa la gestione delle reti informatiche e la *cybersecurity*; (f) igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; (g) gestione dei rifiuti speciali sanitari. OSS provvede, altresì, alla definizione degli organigrammi, nonché alla messa a disposizione delle figure professionali, ivi incluso il Direttore Sanitario, richieste dalla legge per il funzionamento delle Strutture. È fatta sempre salva l'adozione dei necessari atti deliberativi, di preposizione e degli organigrammi, da parte di ASP.
5. OSS assicura la conservazione a norma, con modalità preferibilmente informatiche, di tutti i dati e i documenti relativi alla gestione delle Strutture e dei Servizi Istituzionali. In tal senso, OSS assume, nei confronti di ASP, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 2016/679, nonché del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “**GDPR**”), le qualifiche e le responsabilità indicate al successivo

Articolo 7. OSS assicura, altresì, l'adozione di sistemi e protocolli informatici adeguati e aggiornati, in conformità con la normativa nazionale in materia di *cybersecurity*.

6. L'inserimento e la dimissione dell'utenza presso le Strutture sono curati da OSS, la quale provvede, sotto la propria responsabilità, alla formazione della documentazione necessaria, ivi incluse le proposte di contratto, da sottoporre ad ASP per la sottoscrizione.
7. OSS è tenuta a informare tempestivamente ASP di qualsiasi visita ispettiva, controllo, o accesso di autorità pubbliche presso le Strutture, con l'invio dei relativi verbali. In ogni caso, il personale di OSS assicura, in tali circostanze, la necessaria assistenza e la messa a disposizione della documentazione richiesta, per quanto di competenza della Società.
8. ASP provvede, in accordo con OSS e su indicazione di quest'ultima, alla formazione e adozione degli atti e all'affidamento e alla stipulazione dei contratti inderogabilmente riservati dalla legge all'Ente gestore, nonché al conferire ad OSS, ove richiesto, i poteri necessari per l'adempimento degli obblighi assunti con il presente articolo.

*

Articolo 4

(Corrispettivi)

1. Spetta ad ASP, quale Ente pubblico gestore delle Strutture ed erogatore dei Servizi Istituzionali, il diritto di percepire i corrispettivi previsti dagli accordi e dalle convenzioni con le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con gli Enti locali, e dai contratti conclusi con l'utenza privata.
2. Le quote di compartecipazione alla spesa, poste a carico degli utenti in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, le rette previste a carico dell'utenza privata e gli altri corrispettivi applicati in ragione della fornitura di servizi non compresi nella quota relativa ai servizi alberghieri sono determinati e approvati da ASP, in accordo con OSS, in conformità alle vigenti disposizioni

regionali in materia, allo scopo di assicurare l'equilibrio economico della gestione per ciascuna Struttura e le necessità di implementazione/miglioramento dei servizi, tra le Parti condivise.

3. OSS provvede, in nome e per conto di ASP, tramite sistemi informatici dedicati, alla gestione dei processi di fatturazione mensile attiva verso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (ivi incluso il preventivo accertamento della produzione in base al *budget* assegnato), gli Enti locali, e l'utenza privata, trasmettendo ad ASP, con cadenza mensile, evidenza degli importi da riscuotere, con indicazione delle relative prestazioni e del debitore. Allo scopo ASP provvede ad attivare, apposito conto corrente bancario, ai fini dell'accredito degli importi spettanti per l'attività delle Strutture e i Servizi Istituzionali. OSS provvede, in nome e per conto di ASP, tramite apposita delega e con modalità informatiche, al controllo dei pagamenti in entrata, nonché dei depositi cauzionali, relativi alla gestione delle Strutture e dei Servizi Istituzionali. Alla data di efficacia del presente Addendum OSS trasferisce sul conto corrente bancario di cui al presente comma i depositi cauzionali dalla medesima detenuti, in relazione ai contratti in essere con l'utenza e a garanzia dei medesimi.
4. Per le attività di gestione delle Strutture e dei Servizi Istituzionali previste dal Contratto di Servizio e dal presente Addendum, spetta a OSS un corrispettivo contrattuale pari alla somma tra (a) il 92,89% dei corrispettivi che spettano ad ASP, a norma dei commi 1 e 2, per l'attività in convenzione con le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e con gli Enti locali, nonché di quanto dovuto dall'utenza a titolo di compartecipazione, (b) il 92,89% dei corrispettivi che spettano ad ASP, a norma dei commi 1 e 2, per le rette applicate all'utenza privata e (c) il 100% dei corrispettivi che spettano ad ASP, a norma dei commi 1 e 2, per i servizi non compresi nella quota relativa ai servizi alberghieri, dedotti (d) l'importo annuale forfettario di euro 70.000,00 (settantamila/00) per oneri di manutenzione straordinaria delle Strutture ed (e) gli ulteriori costi di gestione sostenuti da ASP, in ragione della gestione delle Strutture, individuati e definiti in buona fede tra le Parti.

5. Il corrispettivo di cui al comma 4 è dovuto a OSS con cadenza mensile posticipata – giusta emissione della relativa fattura elettronica, la quale dovrà indicare il codice CIG 5273299000 – in base all'importo totale degli importi da riscuotere, comunicato da OSS ai sensi del comma 3. Ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, la liquidazione dei corrispettivi in favore di OSS deve avvenire, da parte di ASP, entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura di addebito. ASP ed OSS provvedono al conguaglio dei costi di cui alla lettera (e) del precedente comma 4, eventualmente non manifestatisi in corso d'esercizio, anche tramite compensazione, di norma con cadenza trimestrale e comunque entro l'esercizio successivo.
6. Il corrispettivo di cui al comma 4 è esente dall'IVA, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 21), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
7. OSS si impegna ed obbliga a svolgere la gestione dei Servizi Istituzionali alla stessa affidati – quale società strumentale di ASP e per conto di quest'ultima – a propria cura e spese, secondo i criteri gestionali individuati dall'offerta presentata in sede di gara dal Socio Operativo e, in ogni caso, in conformità agli *standards* previsti dalle disposizioni nazionali, regionali e locali applicabili agli stessi Servizi Istituzionali e alle strutture oggetto di gestione. L'affidamento dei Servizi Istituzionali di cui al Contratto di Servizio implica l'affidamento ad OSS della gestione – integrata e complessiva – di tutte le strutture indicate all'art. 1, c. 3, dello stesso Contratto di Servizio, la quale comprende tutte le attività necessarie al corretto esercizio e pieno funzionamento di tali Strutture, nonché ogni attività correlata o funzionale alla gestione medesima, nessuna esclusa.

*

Articolo 5

(Contratti Attivi)

1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 3 e 4, spetta esclusivamente ad ASP la sottoscrizione degli accordi e delle convenzioni con le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e con gli Enti locali, e dei contratti con l'utenza privata.

2. OSS – in qualità di gestore operativo delle Strutture, cui competono l’inserimento e la dimissione dell’utenza, provvede alla formazione e alla trasmissione ad ASP dei fascicoli di contratto, per la sottoscrizione, la quale deve avvenire, preferibilmente, entro la data di inserimento e comunque non oltre il sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione. La Società provvede, altresì, alla conservazione a norma della documentazione contrattuale, per conto di ASP.

*

Articolo 6

(Immobili)

1. Il c. 1, dell’art. 6, del Contratto di Servizio è sostituito dal seguente:

«Per le attività di gestione delle Strutture e dei Servizi Istituzionali di cui al Contratto di Servizio la Società provvede – altresì – alla gestione delle porzioni immobiliari che tali Strutture ospitano, ivi inclusi gli arredi, le suppellettili e le attrezzature necessarie.»

*

Articolo 7

(Privacy, nomina a Responsabile del Trattamento e prevenzione della corruzione)

1. OSS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 GDPR, sarà designato, con separato atto di incarico, quale “Responsabile del trattamento dati personal?” relativamente ai dati comunicati da ASP, per compiere le operazioni di trattamento necessarie all’inserimento e alla gestione dell’utenza a fini di accoglienza e cura, permanendo titolare del trattamento per le attività svolte e gestite direttamente.
2. Tale designazione – che OSS accetta – per l’intero periodo di vigenza del Contratto di Servizio, è presupposto necessario alla stipula del presente Addendum.
3. La ASP, all’atto di designare OSS quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stesso sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto

delle vigenti disposizioni in materia di tutela della *privacy* e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

4. OSS si impegna a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.
5. In virtù della presente nomina, OSS si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al GDPR, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.
6. OSS SPA, inoltre, si impegna fin d'ora a:
 - a. predisporre e mantenere aggiornate le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, acquisendo i relativi consensi;
 - b. nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c. garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 GDPR e all'art. 20, per quanto applicabile;
 - d. garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36 GDPR, con particolare riferimento all'art. 33, paragrafo 2 (*data breach*);
 - e. adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 paragrafo 2, GDPR;
 - f. designare, ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, GDPR, un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di cui al capo IV, Sezione 4, e comunque un referente Privacy da individuare nominalmente ai sensi del d.lgs. n. 101/2018;

- g. produrre idonea documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo ad ASP, consentendo eventuali verifiche;
 - h. produrre ed aggiornare l'elenco degli operatori autorizzati ed opportunamente formati in materia di *privacy*, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti e quelli aggiuntivi necessari per lo svolgimento del servizio e meglio descritti nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite.
8. L'utenza ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, OSS si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.
9. La qualità delle risposte assistenziali fornite deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.
10. Nell'esecuzione del presente Addendum e del Contratto di Servizio, le Parti sono soggette alla disciplina in materia di contrasto alla corruzione (di cui alla l. 6 novembre 2012, n. 190, al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per quanto di rispettiva competenza). Esse attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della l. 30 dicembre 1991 n. 412 e all'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

*

Articolo 8

(Assicurazioni)

1. Le coperture assicurative previste all'art. 17 del Contratto di Servizio sono stipulate da OSS anche per conto di ASP, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'attività delle Strutture.
2. OSS trasmette ad ASP, senza ritardo, copia di tutte le polizze stipulate e delle relative appendici, nonché delle quietanze di pagamento rilasciate, per ciascun premio assicurativo corrisposto dalla Società.

*

Articolo 9

(Trasferimento)

1. ASP e OSS si impegnano a cooperare in buona fede e prestano sin d'ora reciproco consenso al fine di permettere, entro il Termine di Efficacia, il trasferimento e/o il rilascio ad ASP di tutte le qualificazioni, le autorizzazioni, i permessi o i nulla-osta, necessari per l'esercizio delle Strutture e la prestazione dei Servizi Istituzionali, nonché dell'accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Regionale, di competenza della Regione Liguria, degli accordi e delle convenzioni con le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ovvero con gli Enti locali, e dei contratti conclusi con l'utenza.

*

Articolo 10

(Termine di Efficacia – Proroghe)

1. Il presente Addendum entra in vigore il 15 dicembre 2025 (il “**Termine di Efficacia**”).
2. L'efficacia del Contratto di Servizio è prorogata sino al 31 dicembre 2026, fatta salva la facoltà di ASP di recedere dal medesimo Contratto di Servizio con un preavviso di giorni 60 (sessanta).

..*

Fatto, letto e sottoscritto tra le Parti il 15 dicembre 2025